



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza

e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

(le Parti)

per

IL RICONOSCIMENTO DELL'EQUIPOLLENZA DELLA FORMAZIONE ASSOLTA DAGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO E AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI, NONCHÉ LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI RELATIVI ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBLIGO FORMATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39

VISTA la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

VISTA la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 “*Corporate Sustainability Reporting Directive*” (CSRD), che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativo agli obblighi di formazione continua al cui rispetto sono tenuti gli iscritti al Registro dei revisori legali;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale la formazione continua dei revisori iscritti nel registro consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che riguardano anche le materie caratterizzanti l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità;

VISTO l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale in ciascun anno l'iscritto al Registro deve acquisire almeno venti crediti formativi, per un totale di un minimo di sessanta crediti formativi nel triennio e, in particolare, i revisori abilitati al rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità;

VISTO l'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 il quale prevede che l'attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o di attestazione della rendicontazione di sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale;

VISTO l'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 il quale prevede che gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di formazione, nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società di revisione;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464;

VISTI l'articolo 7, comma 1, lettera o) e l'articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze adotta annualmente, con determina del Ragioniere generale dello Stato, il programma di aggiornamento professionale per i revisori legali;

VISTE la circolare RGS n. 15 del 7 settembre 2026, recante le istruzioni in materia di formazione continua ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e relativa agli obblighi formativi in materia di revisione legale e di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità per i revisori legali abilitati a tale attività;

VISTO il Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i consulenti del lavoro adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro con delibera n. 117 del 24 ottobre 2024, a seguito del parere favorevole alla definitiva approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13

marzo 2023, previa intesa con il Ministero della giustizia avvenuta in data 2 febbraio 2023, integrato con le linee guide approvate con Delibera n. 117 del 24 ottobre 2024 e modificate con Delibera n. 246 del 23 ottobre 2025 (di seguito “Regolamento”);

CONSIDERATA la necessità di definire le modalità operative attraverso le quali il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro procede all'accreditamento degli eventi che consentono l'assolvimento dell'obbligo formativo degli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro e al Registro dei revisori legali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39;

CONSIDERATA la necessità di definire le modalità operative attraverso le quali il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro e al Registro dei revisori legali;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il protocollo di intesa sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro il 16 novembre 2020;

Le Parti, come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Contenuto dell'obbligo formativo)

- 1) Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, gli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro che risultano iscritti anche al Registro dei revisori legali sono tenuti ad acquisire in ciascun anno almeno venti crediti formativi nelle materie indicate nel programma formativo definito annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, per un totale di almeno sessanta crediti formativi nel triennio di riferimento. Almeno dieci crediti formativi annuali devono essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale definite nel gruppo A del programma annuale del Ministero. I restanti crediti formativi possono essere conseguiti nelle materie non caratterizzanti la revisione di cui ai gruppi B e C e nelle materie caratterizzanti l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità di cui al gruppo D del medesimo programma.
- 2) Gli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro che risultano iscritti anche al Registro dei revisori legali e che sono abilitati al rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono tenuti a maturare, in ciascun anno, almeno venticinque crediti formativi, di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti la revisione e almeno dieci nelle materie caratterizzanti l'attestazione della rendicontazione

di sostenibilità. I restanti crediti formativi possono essere acquisiti nelle materie non caratterizzanti la revisione legale.

- 3) Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, gli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro che risultano iscritti anche al Registro dei revisori legali scelgono gli eventi da frequentare e i corsi da svolgere, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, nell'ambito dell'offerta formativa predisposta direttamente dalle Parti o attraverso attività formative accreditate dalle stesse.
- 4) Non sono considerati validi, ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo degli iscritti al Registro dei revisori legali i crediti maturati mediante le attività di cui all'articolo 9, comma 1 e 2, del Regolamento.
- 5) Qualora un iscritto all'Albo dei consulenti del lavoro e al Registro dei revisori legali acquisisca in un'annualità più di venti crediti formativi ovvero più di venticinque crediti formativi ove abilitato anche al rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, i crediti eccedenti non sono considerati utili per compensare l'eventuale debito formativo risultante in annualità diverse del medesimo triennio formativo.
- 6) I casi di riproporzionamento dei crediti formativi, previsti per gli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro dall'articolo 27 del Regolamento, non sono applicati agli iscritti al Registro dei revisori legali ai fini dell'assolvimento del relativo obbligo formativo.
- 7) Le disposizioni del presente protocollo si applicano agli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro e al Registro dei revisori legali a partire dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di iscrizione nel Registro.

ARTICOLO 2

(Eventi formativi che consentono di assolvere l'obbligo formativo dei revisori legali)

- 1) Ferme restando la valutazione e l'approvazione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro degli eventi formativi organizzati dai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, gli eventi accreditati sono considerati utili anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo degli iscritti al Registro dei revisori legali ove conformi al programma di aggiornamento professionale per i revisori legali annualmente adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per ogni ora di partecipazione a un evento formativo, all'iscritto è riconosciuto un credito.
- 2) Ai fini del riconoscimento dell'equipollenza dell'attività formativa erogata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per l'assolvimento dell'obbligo formativo degli iscritti al Registro dei revisori legali, le Parti aggiornano annualmente la tabella di raccordo di cui all'Allegato 1 al presente

protocollo, recante il raccordo tra i codici materia dei rispettivi programmi formativi predisposti da ciascuna delle Parti.

- 3) Gli eventi formativi possono essere fruiti in presenza o da remoto, sia in modalità *e-learning* sia attraverso *webinar* e sono rapportati, dal soggetto abilitato all'organizzazione, ai codici materia del programma formativo adottato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la tabella di raccordo di cui all'Allegato 1. Nel caso in cui un evento formativo abbia ad oggetto una pluralità di argomenti riconducibili a diverse materie previste dal programma ministeriale e sia strutturato in più moduli, il soggetto abilitato alla relativa organizzazione è tenuto a indicare, per ciascun modulo, il codice materia corrispondente all'argomento trattato nonché la relativa durata. Ciascun modulo deve avere una durata non inferiore a un'ora ai fini del riconoscimento di un credito formativo.

ARTICOLO 3

(Trasmissione dei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo)

- 1) In relazione a ciascun iscritto all'Albo dei consulenti del lavoro e al Registro dei revisori legali, il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza almeno trimestrale, in conformità al modello di cui all'Allegato 2, gli eventi a cui ogni discente ha partecipato, indicando la data dell'evento, il relativo codice materia del programma ministeriale e il numero di crediti acquisiti per ciascun evento. Il termine ultimo per la trasmissione di tali dati al Ministero dell'economia e delle finanze è il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione del credito formativo.
- 2) Il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro effettua ogni verifica necessaria atta a garantire la correttezza e la tempestività nella trasmissione dei dati acquisiti dai soggetti autorizzati all'organizzazione e allo svolgimento di eventi formativi ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, ove utili anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo degli iscritti al Registro della revisione legale.

ARTICOLO 4

(Vigilanza)

- 1) Le Parti collaborano nell'attività di controllo a campione della regolarità della formazione assolta dagli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro e al Registro dei revisori legali, riconosciuta equivalente ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

ARTICOLO 5

(Efficacia e durata del protocollo d'intesa)

Il presente Protocollo acquista efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è soggetto a termine finale di efficacia, ferma restando la possibilità delle Parti di apportare modifiche, integrazioni o aggiornamenti al relativo contenuto in relazione a sopravvenienze normative, organizzative o funzionali.

Roma,

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE
CONSULENTI DEL LAVORO

Francesca Maione

Firmato da FRANCESCA
MAIONE
Data: il 06/10/2026

Il Direttore Generale

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

L'Ispettore Generale Capo

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

A1-0B-06-28-FC-BC-3C-94-9C-9A-42-E8-3A-70-77-36-DA-A4-A4-B0

PAdES 1 di 2 del 06/10/2026 12:06:44

Soggetto: FRANCESCA MAIONE

S.N. Certificato: A26FC176

Validità certificato dal 24/07/2026 13:39:13 al 23/07/2029 22:00:00

Rilasciato da InfoCert S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 09/10/2026 12:12:10

Soggetto: Gianfranco Tanzi

S.N. Certificato: 3A97C304

Validità certificato dal 24/03/2025 10:04:00 al 19/11/2027 15:24:00

Rilasciato da Intesi Group S.p.A.

Commento: Firmato digitalmente dall'utente: Gianfranco Tanzi
